

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1973, n. 6.

Istituzione e determinazione del rimborso delle spese sostenute dai Consiglieri Regionali per la partecipazione alle attività di istituto.

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ART. 1

Compete ai Consiglieri regionali:

- a) un rimborso spese di soggiorno nella misura forfettaria mensile di L. 50.000 (cinquantamila), maggiorato di L. 7.000 (settemila) per ogni giornata di effettiva presenza alle sedute del Consiglio, delle Commissioni permanenti o speciali, dell'Ufficio di Presidenza e della conferenza dei Capi-Gruppo;
- b) un rimborso spese connesso alla percorrenza di andata e ritorno tra il luogo di residenza e la sede della Regione nella seguente misura:

fino a 15 Km.	L. 1.500
da 16 a 25 Km.	L. 3.000
da 26 a 50 Km.	L. 5.500

da 51 a 75 Km.	L. 8.000
da 76 a 100 Km.	L. 10.500
da 101 a 125 Km.	L. 13.000
oltre 125 Km.	L. 15.500

Le distanze di cui al comma precedente vengono determinate dall'Ufficio di Presidenza in base al percorso stradale più breve risultante dallo stradario esistente.

ART. 2

Compete al Presidente ed ai membri della Giunta, in sostituzione del trattamento previsto all'art. 1:

- a) un rimborso spese di soggiorno a carattere forfettario nella misura di L. 200.000 mensili;
- b) un rimborso spese connesso alla percorrenza di andata e ritorno tra il luogo di residenza e la Sede della Regione, determinato con i criteri di cui nella lettera b) dell'art. 1, per una frequenza media di 4 percorrenze settimanali.

ART. 3

Sono esclusi dal rimborso di cui ai precedenti articoli 1, lett. b) e 2, lett. b), il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta, i Consiglieri Regionali e i membri della Giunta, che per le loro funzioni, usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro permanente disposizione dalla Regione.

ART. 4

Le disposizioni previste dalla presente legge hanno effetto a decorrere dal 6 luglio 1970.

ART. 5

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge previsti per gli anni 1970-1971-1972 in Lire 143.000.000 in dipendenza dell'art. 1 ed in L. 121.000.000 in dipendenza dell'art. 2, si fa fronte con i fondi allo scopo già stanziati nel bilancio dei rispettivi esercizi al Titolo I - Rubrica I - Cap. I e Rubrica II - Cap. III.

Per gli anni 1973 e seguenti, gli oneri finanziari, previsti in L. 98.000.000 in dipendenza dell'art. 1 ed in Lire 50.000.000 in dipendenza dell'art. 2, faranno carico sui corrispondenti Capitoli di Bilancio degli esercizi cui la spesa si riferisce.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 25 gennaio 1973

Feltrin